

I VANTAGGI FISCALI DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO

1	DESTINAZIONE E FINALITÀ DEL FONDO	2
1.1	DESTINAZIONE DEL FONDO	2
1.2	FINALITÀ	2
2	TFR E TFS DEI DIPENDENTI UNIPD	2
2.1	IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR	2
2.2	IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - TFS	3
3	CONTRIBUZIONE AL FONDO	4
3.1	COME SI CONTRIBUISCE AL FONDO	4
3.1.1	SCHEMA DI CONTRIBUZIONE TFR	5
3.1.2	SCHEMA DI CONTRIBUZIONE TFS	5
3.2	INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI VERSATI	6
4	I VANTAGGI	6
4.1	FISCALI	6
4.1.1	IN FASE DI CONTRIBUZIONE	6
4.1.2	RENDIMENTI E PRESTAZIONI	7
4.2	FLESSIBILITÀ	7
5	LE PRESTAZIONI	8
5.1	PRIMA DEL PENSIONAMENTO	8
5.1.1	PERDITA DEI REQUISITI	8
5.1.2	DECESSO	8
5.1.3	ANTICIPAZIONI	9
5.1.4	RITA	9
5.2	DOPO IL PENSIONAMENTO	10
5.2.1	TIPOLOGIE DI RENDITA	10
6	QUADRO DI SINTESI	12

1 DESTINAZIONE E FINALITÀ DEL FONDO

1.1 DESTINAZIONE DEL FONDO

Perseo Sirio è il fondo pensione complementare di “natura negoziale”¹ previsto dai contratti di lavoro dei dipendenti della PA e della Sanità. È costituito in forma di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, non genera profitti in favore di terzi ma esclusivamente rendimenti per i propri associati.

Gli iscritti sono associati al fondo.

All'Università di Padova **può aderire al fondo il personale tecnico amministrativo:**

- ❖ con contratto a tempo indeterminato
- ❖ con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi continuativi

Possono essere iscritti a Perseo Sirio anche i “soggetti fiscalmente a carico” degli associati.

1.2 FINALITÀ

Il Fondo nasce nel 2014 con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di costruirsi, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo.

A tale scopo Perseo Sirio raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. Il fondo è soggetto alla vigilanza della Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione www.covip.it), che garantisce trasparenza, riducendo così i rischi di cattiva gestione o di pratiche scorrette.

2 TFR E TFS DEI DIPENDENTI UNIPD

2.1 IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma di denaro corrisposta al **dipendente PTA** nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Hanno diritto alla prestazione TFR i dipendenti assunti a tempo **indeterminato dopo il 31.12.2000**, oltre i dipendenti assunti con contratto a tempo **determinato** in essere **al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente**. Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco del mese.

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni (sulla base del 75% del tasso d'inflazione più un 1,5% fisso), a carico del datore di lavoro. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Le quote di accantonamento sono calcolate e liquidate in fase di predisposizione della busta paga mensile e sono versate il 16 di ogni mese ad INPS assieme agli altri contributi.

¹ Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite nell'ambito della contrattazione collettiva (nazionale o aziendale). A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio.

Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, **il pagamento del TFR è corrisposto da INPS** con le seguenti modalità:

- ❖ in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- ❖ in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- ❖ in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il TFR è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

2.2 IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - TFS

L'indennità di Buonuscita (IBU) per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio (TFS) che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto alla prestazione TFS, i **dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 01.01.2001** e il personale rimasto in regime di "diritto pubblico" ossia **professori e ricercatori universitari** (art.3 comma 2 del DLgs 165/2001).

Per il conseguimento del TFS, l'iscrizione all'INPS comporta l'obbligo del versamento di un contributo nella misura del 9,6% della retribuzione utile considerata in ragione dell'80% e così ripartito: 7,1% a carico dell'ente e 2,5% a carico del dipendente. Gli importi dovuti a questo titolo sono calcolati e liquidati in fase di predisposizione della busta paga mensile e sono versati il 16 di ogni mese ad INPS assieme agli altri contributi.

L'importo riconosciuto al dipendente per la liquidazione del TFS a seguito di pensionamento, si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo.

Il pagamento del **TFS è corrisposto da INPS** con le seguenti modalità:

- ❖ in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- ❖ in due importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo); la seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- ❖ in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50.000 euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

Il TFS è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

3 CONTRIBUZIONE AL FONDO

3.1 COME SI CONTRIBUISCE AL FONDO

I lavoratori, versano il proprio contributo, per una percentuale non inferiore al 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il contributo viene trattenuto in busta paga e versato mensilmente dal datore di lavoro al Fondo.

Uno dei benefici principali del Fondo Perseo Sirio è il **contributo aggiuntivo del datore di lavoro**. Infatti i lavoratori in aggiunta al proprio contributo, possono beneficiare di un ulteriore contributo versato da parte del datore, aumentando così la somma totale accantonata senza un esborso diretto maggiore.

Il contributo versato dall'Università di Padova è pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

È prevista una quota associativa annuale, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di Perseo Sirio. La quota associativa per gli aderenti alla contribuzione ordinaria è di € 15,00 che il Fondo trattiene dalla prima quota utile versata nell'anno.

Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2001, la contribuzione si completa con il versamento "figurativo" del TFR pari al 6,91% della retribuzione utile al Fondo, in un conto virtuale tenuto dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici².

Invece per i lavoratori assunti prima del 1 gennaio 2001 che decidono di aderire a Perseo Sirio e di trasformare, contestualmente, il TFS in TFR, la contribuzione si completa con il versamento figurativo del 2% del TFR dal momento dell'adesione (pari al 28,94% del TFR maturato).

Per questi ultimi è prevista poi un'ulteriore quota di accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS (80% della retribuzione utile, pari ad una quota di 1,20% a fini TFR) a titolo di incentivo a carico dello Stato. Il TFR e l'incentivo sono versati figurativamente al Fondo e gestiti da Inps Gestione Dipendenti Pubblici fino al momento della prestazione.

La restante parte del TFR (4,91% della retribuzione) è accantonata da Inps Gestione Dipendenti Pubblici e erogata come liquidazione al lavoratore, insieme al TFS maturato al momento dell'adesione, e rivalutato secondo il sistema di rivalutazione legale del TFR.

È possibile, inoltre, in qualsiasi momento effettuare versamenti individuali a mezzo bonifico. Per procedere all'effettuazione di un versamento individuale non è necessario inviare al Fondo alcuna modulistica firmata, ma è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, entrare nella sezione **contribuzione**, cliccare sul tasto **effettua un versamento volontario** e seguire la procedura guidata (nella quale è indicato anche l'IBAN beneficiario).

² INPS Gestione Dipendenti Pubblici contabilizza e rivaluta il TFR fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, quando avverrà il conferimento al Fondo che provvederà ad erogare all'iscritto un'unica prestazione. La rivalutazione è calcolata sulla base dei rendimenti netti di un "Paniere" di fondi pensione individuati dal DM del 23 dicembre del 2005, tra quelli con maggior numero di aderenti.

3.1.1 SCHEMA DI CONTRIBUZIONE TFR

La contribuzione per chi è in TFR

FOND
PERSEO SIRIO

La contribuzione a Fondo Perseo Sirio è composta da:



3.1.2 SCHEMA DI CONTRIBUZIONE TFS

La contribuzione per chi è in TFS

FOND
PERSEO SIRIO

Per aderire al Fondo bisogna optare per il TFR.
A questo punto si può aderire contribuendo:



3.2 INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI VERSATI

Le informazioni sui contributi versati possono essere reperite:

- ❖ Nel cedolino paga alla sezione “dettaglio trattenute” alla voce 12481-Fondo pensione integr. Perseo Sirio C.D. (per la parte dipendente) e nella sezione “dettaglio varie” alla voce 12483-Quota carico ditta a fondo pensione integr. Perseo Sirio (per la parte del datore di lavoro)
- ❖ Nella CU (contribuzione versata al Fondo nell’anno fiscale di riferimento)
- ❖ Nel modello 730 precompilato (contribuzione versata al Fondo nell’anno fiscale di riferimento come da Certificazione Unica, più eventuali altri versamenti volontari a Fondi diversi dal Perseo Sirio)
- ❖ Nell’area riservata dell’aderente al fondo del sito internet è possibile avere una situazione aggiornata della posizione contributiva (Contributi totali versati dal datore di lavoro, dal dipendente, rendimento della gestione e TFR virtuale presso INPS) attraverso il “Prospetto delle prestazioni pensionistiche”. Qui il link per l’accesso all’[area riservata](#).
- ❖ Nell’APP dedicata per dispositivi mobili.

4 I VANTAGGI

4.1 FISCALI

4.1.1 IN FASE DI CONTRIBUZIONE

I contributi versati al fondo godono di una deduzione fiscale annuale fino a un massimo di 5.164,57 euro, consentendo ai lavoratori di risparmiare sulle tasse mediante l’abbattimento **dell’imponibile fiscale**. Questo significa che si pagano meno tasse sullo stipendio attuale.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, direttamente in busta paga e il contributo è inserito nella Certificazione Unica (sezione **previdenza complementare**).

Se l’importo complessivo dei contributi versati supera i limiti di deducibilità, l’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria con applicazione dell’aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d’imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non viene annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell’erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale. In presenza di contributi non dedotti, l’associato dovrà ricordarsi di comunicare a Perseo Sirio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, l’importo che dovrà essere esente da tassazione al momento dell’erogazione della prestazione.

Per dichiarare i contributi non dedotti non è necessario inviare al Fondo alcuna modulistica firmata, ma è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, entrare nella sezione **contribuzione**, cliccare sul tasto **modifica contributo non dedotto** e seguire la procedura guidata.

Per fruire, invece, della deduzione fiscale dei contributi versati individualmente, non essendo trattenuta dal datore di lavoro in busta paga, è necessario inserire in dichiarazione dei redditi (730 o Dichiarazione PF) l’ammontare, conservando la distinta di pagamento. Il Fondo rilascia l’attestazione di avvenuto versamento volontario solo su specifica richiesta dell’aderente.

Si possono versare contributi anche per i **familiari a carico**³ e godere degli stessi vantaggi fiscali. La quota associativa per i soggetti fiscalmente a carico non è prevista. Il contributo iniziale minimo sarà di € 100,00 (cento/00) ed i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nel tempo con un cumulo minimo annuo di € 200,00 (duecento/00).

Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

Dopo il pensionamento dell'associato, o alla perdita del requisito "fiscalmente a carico", è possibile per il familiare continuare il piano previdenziale complementare con versamenti a proprio carico, trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare, riscattare quanto maturato (perdita dei requisiti di partecipazione).

4.1.2 RENDIMENTI E PRESTAZIONI

Ai **rendimenti** viene applicata una tassazione agevolata. Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al 20% ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato, rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie.

Gli importi percepiti come **prestazioni**, siano essi in forma di **rendita periodica o di capitale**, vengono sottoposti a una tassazione particolarmente vantaggiosa se confrontati, ad esempio, con la pensione obbligatoria, che è sottoposta ai normali scaglioni IRPEF (il più basso dei quali è pari al 23%).

Ad essi infatti, al netto della parte derivante dai rendimenti e da eventuali contributi non dedotti, si applica una tassazione sostitutiva con l'aliquota del 15 % ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un'aliquota del 9%.

La rendita (o il capitale) non fa cumulo con i redditi personali e non è soggetta ad altre imposte.

Inoltre, una parte dell'importo pagato come rendita o capitale è completamente esente da imposte:

- ❖ la parte che deriva dai rendimenti maturati, dunque già tassati in fase di gestione;
- ❖ i contributi non dedotti in dichiarazione dei redditi in fase di contribuzione, cioè quelli che nel corso di un anno fiscale hanno ecceduto la quota deducibile di 5.164,57 euro.

4.2 FLESSIBILITA'

Durante la vita associativa e in costanza del rapporto di lavoro è possibile:

- ❖ Variare la contribuzione a proprio carico (una volta l'anno);
- ❖ Decidere di effettuare versamenti individuali a mezzo bonifico extra busta paga. Per procedere all'effettuazione di un versamento individuale non è necessario inviare al Fondo alcuna modulistica firmata, ma è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, entrare

³ Sono considerati soggetti fiscalmente a carico: i FIGLI, il CONIUGE, nonché (solo se conviventi con l'aderente/contribuente o se ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i GENITORI, gli ASCENDENTI PROSSIMI, i DISCENDENTI dei figli, i GENERI e le NUORE, il CONIUGE SEPARATO, i SUOCERI, gli ADOTTANTI, i FRATELLI e SORELLE, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata all'art.12 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

nella sezione contribuzione, cliccare sul tasto effettua un versamento volontario e seguire la procedura guidata (nella quale è indicato anche l'IBAN beneficiario).

- ❖ Sospendere la contribuzione a proprio carico. In tal caso, però, sarà sospeso anche il contributo del datore. È possibile la riattivazione in ogni momento, contemporaneamente sarà riattivato anche il contributo del datore. La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPS.
- ❖ Trasferire ad altra forma pensionistica complementare (dopo 3 anni) quanto maturato in Perseo Sirio. In questo caso, però, non si avrà più diritto al contributo dell'amministrazione poiché è dovuto solo in caso di adesione al Fondo pensione negoziale.

5 LE PRESTAZIONI

5.1 PRIMA DEL PENSIONAMENTO

5.1.1 PERDITA DEI REQUISITI

A seguito di dimissioni o licenziamento senza diritto a pensione è possibile:

- a. Trasferire la posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare;
- b. Mantenere la posizione presso Perseo Sirio anche senza contribuzione o con la sola contribuzione volontaria;
- c. Riscattare quanto maturato, qualora le cause della cessazione del rapporto di lavoro fossero:
 - i. **indipendenti dalla volontà delle parti**: aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un'aliquota del 9%;
 - ii. **dipendenti dalla volontà delle parti o riscatto per pensionamento senza il raggiungimento dei 5 anni di partecipazione al Fondo**: ritenuta a titolo d'imposta al 23% (tassazione separata per i montanti fino al 31/12/2017)

5.1.2 DECESSO

In caso di decesso del lavoratore pubblico prima del pensionamento, o nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la sua posizione individuale accumulata in Perseo Sirio è riscattata da: il coniuge; in assenza del coniuge i figli in parti uguali; in assenza del coniuge e dei figli, i genitori se fiscalmente a carico; in assenza di detti soggetti, il/i beneficiario/i nominato/i dall'aderente. In mancanza di soggetti designati, la posizione individuale resterà acquisita al Fondo.

La designazione di uno o più soggetti può essere effettuata online, accedendo alla sezione **soggetti designati** all'interno dell'area riservata agli associati e seguendo la procedura guidata.

L'aliquota applicata al riscatto è pari al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un'aliquota del 9%.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l'iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

5.1.3 ANTICIPAZIONI

Per gli associati è possibile ottenere delle **anticipazioni** avendo almeno otto anni di partecipazione al Fondo:

- ❖ Spese sanitarie: aliquota al 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali corrispondente ad un'aliquota del 9%
- ❖ Acquisto o ristrutturazione prima casa: aliquota al 23%
- ❖ Spese sostenute durante i congedi per formazione: aliquota al 23%

IMPORTANTE: le somme che possono essere richieste come anticipazione da parte dei lavoratori pubblici riguardano esclusivamente quanto in diretta gestione di Perseo Sirio (contributi del lavoratore, contributi dell'Amministrazione e rendimenti della gestione finanziaria) ma non le somme accantonate figurativamente presso l'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici (Tfr e ulteriore 1,5% per i lavoratori ante 2001), in quanto Perseo Sirio non ne può disporre fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'Inps-Gestione dipendenti pubblici.

5.1.4 RITA

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, se si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e si è iscritti alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni, è possibile richiedere che il capitale accumulato sia erogato, in tutto o in parte, in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Fermo restando la cessazione dell'attività lavorativa e i cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è possibile richiedere la RITA anche se si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La RITA consiste nell'erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il montante accumulato di cui verrà richiesta l'erogazione in RITA continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Garantito, salvo diversa indicazione dell'aderente da esprimersi al momento della richiesta. È possibile modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. L'importo delle rate erogate potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Se si deciderà di non utilizzare l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.

L'aderente potrà revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite dal fondo. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

5.2 DOPO IL PENSIONAMENTO

Il Fondo pensione Perseo Sirio eroga principalmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico:

- pensione di vecchiaia: compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza e iscrizione al Fondo pensione di almeno 5 anni.
- pensione di anzianità: cessazione dell'attività, età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza per la pensione di vecchiaia e almeno 15 anni di iscrizione al Fondo (fino al 2026 gli anni di iscrizione al Fondo necessari per la richiesta sono pari a 5).

Gli iscritti a Perseo Sirio in possesso di tali requisiti può scegliere di riscuotere:

- ❖ Rendita vitalizia al 100%
- ❖ Capitale per un massimo del 50% del montante totale e per il restante 50% una rendita vitalizia mensile calcolata in base al capitale accumulato e all'età
- ❖ Tutto in una soluzione unica: nel caso in cui, convertendo il 50% della posizione individuale si ottenga una rendita annua di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere interamente la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale.

5.2.1 TIPOLOGIE DI RENDITA

La rendita viene calcolata in base all'entità delle somme accumulate e all'età del lavoratore al momento della richiesta. Quindi, quanto maggiori saranno le somme accumulate e l'età al momento della richiesta, tanto maggiore sarà la rendita.

Per l'erogazione delle rendite il fondo ha stipulato apposita convenzione assicurativa per consentire ai suoi iscritti di scegliere tra diverse tipologie di rendita a seconda delle loro esigenze.

La rendita verrà erogata in via posticipata con la possibilità di scegliere fra differenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

Ecco le tipologie di rendita offerte dal fondo:

1. **Vitalizia semplice:** rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. La rendita si estingue con il decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti, come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e contro assicurata, o con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC).
2. **Reversibile:** pagamento immediato di una rendita all'aderente finché rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo della rendita, o sua frazione pari al 60%, 70% o 80% verrà pagato al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una

fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

3. **Certa per 5-10 anni e successivamente vitalizia:** pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'aderente se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
4. **Controassicurata:** rendita adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il capitale sarà pari alla differenza (se positiva) fra la posizione individuale e la rata di rendita moltiplicata per il numero di rendite già scadute.
5. **Rendita con raddoppio dell'importo in caso di perdita dell'autosufficienza (LTC – Long Term Care):** il valore della rendita in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. L'opzione può essere richiesta solo da aderenti con età assicurativa non superiore a 70 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare l'assunzione del rischio. In tal caso, l'aderente può richiedere l'erogazione di una delle altre tipologie di rendita previste. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza.

Tipo	Caratteristiche	Esempio
1. Rendita vitalizia semplice	Corrisposta finché il socio è in vita	Pensionato di 60 anni, decesso ad 85 anni: rendita corrisposta per 25 anni
2. Rendita reversibile	Corrisposta finché il socio è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (reversionario) se superstito. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.	Pensionato di 60 anni, coniuge di 55 anni beneficiario della reversibilità, entrambi decedono a 85 anni: la rendita viene erogata per 30 anni, i primi 25 al pensionato, gli ultimi 5 al coniuge
3. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia	Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall'esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza ai beneficiari designati/eredi). Al termine di tale periodo la rendita: •diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita •si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto.	Rendita certa per 10 anni, pensionato di 60 anni caso a) decesso a 85 anni: rendita pagata per 10 anni, 5 al pensionato, 5 ai beneficiari designati/eredi caso b) decesso a 85 anni: rendita pagata per 25 anni al pensionato
4. Rendita con restituzione del capitale residuo	Corrisposta al socio finché è in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi l'eventuale capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra l'importo maturato al momento del pensionamento trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.	Capitale trasformato in rendita: 100.000 Caso a) Rate di rendita totali erogate al decesso: € 50.000 Capitale residuo: € 50.000 Caso b) di rendita totali erogate al decesso: € 110.000 Capitale residuo: € 0
5. Rendita con maggiorazione (raddoppio) per perdita di autosufficienza (long term care)	Corrisposta al socio finché è in vita, prevede il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza.	Pensionato di 60 anni caso a) perdita dell'autosufficienza a 80 anni, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni, gli ultimi 5 con importo raddoppiato caso b) nessuna perdita di autosufficienza, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni senza maggiorazione.

6 QUADRO DI SINTESI

La tassazione della previdenza complementare



Deduzione Irpef sui contributi versati

fino a 5.164,57 euro all'anno

Imposta annua sui rendimenti di gestione, sostitutiva dell'Irpef

20%

aliquota annua

(invece del 26% sugli investimenti finanziari)

Ritenuta a titolo d'imposta al momento dell'erogazione della pensione



15%

aliquota massima

invece del 23-43% delle normali aliquote Irpef

9%

aliquota minima

chi detiene un fondo pensione per più di 15 anni, ha uno sconto dello 0,3% annuo, fino a un massimo del 6%

Ritenuta a titolo d'imposta

(al netto dei redditi già tassati)

sull'erogazione anticipata di parte di quanto versato

(fino al 75% del patrimonio accumulato)



da 9 a 15%

(stesse regole dell'erogazione finale)

spese sanitarie

per gravissime situazioni proprie o di coniuge e figli per far fronte a terapie e interventi straordinari

23%

acquisto e ristrutturazione prima casa

per sé e per i propri figli (possibile dopo 8 anni di iscrizione al fondo)

23%

liquidità dopo 8 anni di iscrizione

(possibile solo fino al 30% del patrimonio versato)

Aliquote agevolate in caso di riscatto del fondo pensione

da 9 a 15%

(stesse regole dell'erogazione finale)

in caso di **invalidità o disoccupazione**

(riscatto possibile: totale o del 50%)

in caso di **morte del titolare del fondo**

(riscatto totale di eredi o beneficiari)

in caso di **perdita del lavoro tra i 5 e i 10 anni dalla pensione**

(rendita integrativa temporanea anticipata, RITA)

23%

in caso di **perdita di requisiti partecipativi**

(se un lavoratore lascia il fondo di categoria)

